



Servizio Ambiente
Ambiente - Ufficio acque, aria clima acustica e V.I.A.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 3066

del 10/06/2011

Oggetto: ADOZIONE AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI E ATTIVITÀ DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA DEL D. LGS. N. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. E AGGIORNAMENTO MODULISTICA PER AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI (ESCLUSE LE PELLICCE) E DI PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO DI CUI ALLA D.D. N. 36 DEL 22/02/2005.

IL DIRIGENTE

Considerato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” entrato in vigore il 29/04/2006, il quale ha provveduto al riordino, al coordinamento ed all’integrazione delle disposizioni legislative previgenti alla sua entrata in vigore, riguardanti le materie indicate all’art. 1 del decreto, tra le quali la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera disciplinata nella parte quinta e suoi allegati, abrogando all’art. 280 il D.P.R. 203/88;

Considerato il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 di “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69” ed in particolare l’art. 3 dello stesso di modifica alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto in particolare:



- l'art. 268 c. 1 lett. o) che indica quale autorità competente la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal titolo I della parte quinta al D.Lg.a n. 152/2006 s.m.i.;

l'art. 272 c. 2 che stabilisce che, l'autorità competente può adottare per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alla modalità di produzione, apposite autorizzazioni di carattere generale relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento ed analisi e la periodicità dei controlli;

- la Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., che individua l'elenco degli impianti e delle attività per le quali l'autorità competente deve procedere all'adozione delle autorizzazioni generali in ogni caso entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del D. Lgs. stesso, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui al predetto elenco;

Vista la L.R.T. 11 febbraio 2010 n. 9 “*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*” ed in particolare l'articolo 3, c. 1 lettera a) che individua la Provincia quale autorità competente alle funzioni relative al rilascio di provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla Parte Quinta, Titolo I del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale provinciale n. 36 del 22/02/2005 “*Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, prevista dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44*” con la quale sono stati adottati i modelli per la presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso;

Considerato necessario a seguito dell'abrogazione del D.M. 16 gennaio 2004 n. 44, operata dall'art. 280 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., procedere all'aggiornamento della modulistica così come predisposta agli **Allegati A1 e B1** alla presente Determinazione, per la presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso adottata con la sopra citata Determinazione Dirigenziale provinciale n. 36 del 22/02/2005, la cui validità rimane confermata dal vigente art. 275 c. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

Preso atto del verbale della seduta del 04.04.2011 del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 4 della L.R.T. 11 febbraio 2010 n. 9, pervenuto in data 21/04/2011 con prot. n. 77926, che nell'ambito delle proprie funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale, ha:

- 1) provveduto a valutare e condividere nella forma e nei contenuti, il modello di adesione alle autorizzazioni di carattere generale relative agli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'All. IV alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. richiamati all'art. 272, c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui all'**Allegato I** (parte integrante e sostanziale del presente atto) nonché gli **Allegati A, B, C, D, E, F** e l'**Allegato G** che consta degli **allegati tecnici specifici numerati da 1 a 31** (parti integranti e sostanziali del presente atto);
- 2) concordato di considerare utilizzabili da tutti gli Uffici Provinciali, le prescrizioni e i valori limite contenuti nell'**Allegato H** (parte integrante e sostanziale del presente atto) corrispondenti a quanto indicato nell'Allegato 1 “*Valori di emissione per tipologie di sostanze inquinanti*” al Documento “*Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. 24.05.1988 n. 203*” approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 18 della L.R. 5 maggio 1994 n. 33 nella seduta del 23 marzo 1995, ispirato all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nelle more

della definizione dei valori limite e delle prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2010, in attesa dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 271 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. circa l'emanazione del decreto ministeriale di adozione dei valori limite nazionali di emissione;

Considerato che gli allegati parti integranti e sostanziali della D.D. n. 3020 del 09/06/2011 di adozione delle specifiche autorizzazioni di carattere generale e di aggiornamento della modulistica per l'autorizzazione in via generale di cui alla D.D. n. 36 del 22/02/2005, per mero errore materiale nel sistema di gestione informatica, non risultano sottoscritti;

Ritenuto che tale mancanza costituisca una causa di invalidità della Determinazione Dirigenziale n. 3020 del 09/06/2011, per assenza di elementi essenziali ed è tale da rendere nullo ai sensi dell'art. 21- septies della L. 241/90 s.m.i. il provvedimento amministrativo;

Vista la nullità della D.D. n. 3020 del 09/06/2011 e ritenuto pertanto necessario adottare ai sensi dell'art. 272 cc. 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. le autorizzazioni di carattere generale specificate nel dispositivo che segue e gli allegati tecnici specifici parti integranti e sostanziali della presente Determinazione dirigenziale aggiornando contestualmente, la modulistica di cui alla Determinazione Dirigenziale provinciale n. 36 del 22/02/2005, così come predisposta agli **Allegati A1 e B1** parti integranti e sostanziali del presente atto;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

- 1) **Di adottare** per quanto indicato in premessa ai sensi dell'art. 272 cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.:

-1.a) le autorizzazioni di carattere generale relative agli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'All. IV alla Parte quinta “*Impianti ed attività di cui all’art. 272, comma 2*”, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., elencati nell'**Allegato G** parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito riportati:

1) IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg/giorno.

2) IMPIANTI DI TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA, CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 30 kg/giorno.

3) IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI IN VETRORESINE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI RESINA PRONTA ALL'USO NON SUPERIORE A 200 kg/giorno.

4) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 kg/giorno

5) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 2000 kg/giorno.

6) IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno.

7) IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua)

8) IMPIANTI PER PANIFICAZIONE, PASTICCERIA E AFFINI CON CONSUMO DI FARINA NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno

- 9) IMPIANTI PER LA TORREFAZIONE DI CAFFE' ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 kg/g
- 10) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MASTICI, PITTURE, VERNICI, CERE, INCHIOSTRI E AFFINI CON PRODUZIONE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 500 kg/ora
- 11) IMPIANTI PER LO SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno
- 12) LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI VENTICINQUE ADDETTI
- 13) IMPIANTI PER ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE CON CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI NON SUPERIORE A 10 KG/GIORNO
- 14) IMPIANTI CHE UTILIZZANO MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 kg/giorno
- 15) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 200 kg/giorno
- 16) IMPIANTI PER LA TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 kg/giorno
- 17) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 kg/giorno
- 18) IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI FRUTTA, ORTAGGI, FUNGHI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- 19) IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI CARNE CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- 20) IMPIANTI DI MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/g
- 21) IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- 22) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1500 kg/g
- 23) IMPIANTI PER LA PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 100 kg/g
- 24) IMPIANTI PER LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 1000 kg/g
- 25) IMPIANTI PER LAVORAZIONI CONCIARIE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 50 kg
- 26) FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE a 100 kg
- 27) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE ESCLUSA LA DECORATURA CON UTILIZZO DI MATERIA PRIMA GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 3000 kg/g
- 28) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARTA, CARTONE E SIMILARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 4000 kg
- 29) IMPIANTI PER LA SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE
- 30) IMPIANTI PER TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE CON PRODUZIONE GIORNALIERA NON SUPERIORE A 1000 kg
- 31) IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW;

-1.b) il modello di adesione alla specifica autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti di cui al precedente punto **1.a)** secondo l'**Allegato I**, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui agli **Allegati A, B, C, D, E, F** e all'**Allegato G** che consta degli **allegati tecnici specifici numerati da 1 a 31**, tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;

-1.c) aggiornare contestualmente, la modulistica per la presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, adottata con Determinazione Dirigenziale provinciale n. 36 del 22/02/2005, così come predisposta agli **Allegati A1 e B1** parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) Di stabilire che:

-2.a) i gestori degli stabilimenti di cui all'Allegato IV alla Parte Quinta "Impianti e attività in deroga", Parte II "Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 2", devono inviare la richiesta di adesione secondo il modello di cui all'**Allegato I**, corredata dai documenti ivi prescritti, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'installazione, allo Sportello Unico delle Attività Produttive – S.U.A.P., territorialmente competente, ovvero, direttamente al Presidente della Provincia di Lucca e al Sindaco del comune territorialmente competente qualora lo Sportello Unico delle Attività Produttive – S.U.A.P – non sia operante;

-2.b) questa Amministrazione, in qualità di autorità competente, a seguito del ricevimento della richiesta di cui al precedente **punto 2.a** può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalle specifiche autorizzazioni generali o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

-2.c) la procedura di cui al punto **2.a** si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento; resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale specifica;

-2.d) l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai **10 (dieci) anni** successivi all'adesione e non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento;

-2.e) almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima della scadenza del periodo di **10 (dieci) anni** il gestore deve presentare una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;

-2.f) per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, i soggetti autorizzati devono presentare una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei **6 (sei) mesi che seguono alla data di adozione del presente atto**, durante i quali l'esercizio può essere continuato; in caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

3) Di precisare che:

-3.a) le disposizioni di cui al precedente punto **2** non si applicano in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del del D.lgs. 152/06 s.m.i.,

-3.b) le disposizioni di cui al precedente punto **2** non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (*composti organici volatili*), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61;

4) Di indicare che sono fatte salve le disposizioni normative e/o regolamentari e quant'altro di competenza di altre Autorità, applicabili agli impianti e attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. che l'autorizzazione in via generale di cui al presente atto, attiene esclusivamente alle emissioni in atmosfera;

5) Di precisare che in caso di inosservanza alle specifiche prescrizioni e disposizioni autorizzatorie previste dal presente atto, si procederà in qualità di autorità competente, secondo quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i;

6) Di trasmettere copia del presente atto all'A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Lucca ed alla Az. USL 2 e USL 12 - Igiene e Sanità Pubblica - per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, agli Sportelli Unici Attività Produttive dei Comuni territorialmente interessati nonché alle Associazioni di categoria al fine di dare diffusa pubblicità al presente provvedimento;

7) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione dell'atto;

8) Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Provinciale;

9) Attestato che la presente determinazione non comporta implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi;

10) Di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione.

11) Di precisare inoltre che il responsabile del Procedimento Istruttorio è il Dott. Massimo Antonelli.

12) Di disporre l'affissione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Dirigente
Ing. Roberto Pagni
Documento firmato digitalmente

Publicata all'Albo Pretorio dal 15/06/2011 al 30/06/2011

ALLEGATO I

Attività di _____ Domanda di
adesione

MARCA DA
BOLLO
Secondo il valore
vigente

RACCOMANDATA A.R.

Allo Sportello Unico del Comune/dei Comuni di _____

in assenza di Sportello Unico Comunale la domanda dovrà essere inviata:
Al Presidente della Provincia di _____

Al Sindaco del Comune di _____

OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE ALL' AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e, successive modifiche e
integrazioni

ATTIVITA' _____

RIFERIMENTO ALLEGATO/I TECNICO/I n. _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

residente in _____ Provincia di _____

Via _____ n. _____ C.A.P. _____

in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta/Società _____

con sede legale in Comune di _____ Provincia di _____

Via _____ n. _____ CAP _____

n. tel. (sede legale) _____ n. fax (sede legale) _____

titolare/gestore della attività _____

con sede produttiva nel Comune di _____ Provincia di _____

Via _____ n. _____ CAP _____

n. tel. (sede produttiva) _____ n. fax (sede produttiva) _____

e-mail _____ http:// _____

Codice fiscale _____ o partita I.V.A. _____
numero di addetti _____
referente interno all'azienda _____ n. tel. _____
eventuale altro referente (consulente) _____ n. tel. _____

CHIEDE DI ADERIRE
ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Per la seguente fattispecie:

- Impianti autorizzati in forma tacita o espressa, ai sensi del D.P.R. 203/1988**
autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata da _____
- Impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006**
autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata da _____
- nuovo stabilimento**
- trasferimento di stabilimento**
dal Comune di _____
Via _____ n. _____
al Comune di _____
Via _____ n. _____
CAP _____
- modifica di stabilimento come definita dall'art. 268, comma m) del D.Lgs. 152/06 sue modifiche e integrazioni**
- rinnovo di precedente autorizzazione di carattere generale**

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, previste dall'art. 496 c.p. e richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, per le dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto

DICHIARA

1. che l'attività in oggetto è inclusa tra quelle specificate dall'art 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
2. che le attività svolte non superano i parametri soglia di produzione, consumo o altro indicati nella PARTE II dell' Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (le soglie si riferiscono all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali);

3. che le attività in cui vengono usati solventi non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 275 del D. Lgs. n. 152/2006;
4. che, ai sensi dell'art. 272, comma 4 lett. a), non sono presenti nell'emissioni sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006;
5. che, ai sensi dell'art. 272, comma 4 lett. b), non sono utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
6. di rispettare i disposti del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
7. di rispettare le Prescrizioni e indicazioni generali riportate nell'ALLEGATO A del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
8. di rispettare quanto riportato nel/negli Allegato/i Tecnici n. _____;
9. di rispettare quanto indicato nella parte "Adempimenti comuni per la verifica ed il controllo delle emissioni" di cui all'ALLEGATO B del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
10. che il quadro riassuntivo delle emissioni derivanti dall'attività corrisponde a quello allegato alla presente dichiarazione redatto secondo l'ALLEGATO F del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;

data_____

In Fede
il Legale Rappresentante
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività

1) La classificazione delle Sostanze Chimiche citate negli allegati del presente atto è riferita a quella riportata nell'Allegato H del presente documento.

2) I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera, con orientamento verticale, priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. In ogni caso la sezione di sbocco deve avere un'altezza minima non inferiore al colmo del tetto dell'edificio da cui fuoriesce il camino.

3) Le emissioni derivanti da apparecchiature, apparati o macchine devono essere captate nel punto più prossimo al luogo ove si generano, al fine di ottenere nel rispetto delle norme di sicurezza, flussi gassosi caratterizzati da limitata portata ed elevata concentrazione, tali da agevolare l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti.

Non sono ammissibili di norma emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato e successiva immissione in atmosfera mediante aperture di ricambio dell'aria quali ventole a parete, torrini o cupolini di areazione, porte e finestre.

4) Alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale l'interessato è tenuto ad allegare:

- una planimetria generale dell'impianto in scala non superiore a 1:500 nella quale sia individuata l'area occupata dall'attività produttiva e di servizio con indicati i punti di emissione;
- stralcio della mappa topografica 1:2000 nella quale siano evidenziati, oltre allo stabilimento gli edifici circostanti, nel raggio di 100 m, con altezza più elevata dello stesso.
- un quadro riassuntivo delle emissioni redatto secondo il modello dell'ALLEGATO F

5) In ogni caso sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria, per accertate criticità, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

6) Nel caso in cui l'azienda intenda apportare modifiche all'apparato produttivo dovrà essere rispettato quanto indicato nell'ALLEGATO C.

8) L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

9) L'installazione dello stabilimento potrà avvenire non prima di 45 giorni dalla presentazione ufficiale della domanda di adesione.

Adempimenti comuni per il controllo per la verifica ed il controllo delle emissioni

- 1) Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento, la Ditta dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, al Comune sede dello stabilimento ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.;
- 2) entro il termine massimo di 60 giorni, successivi alla messa in esercizio, dovrà essere effettuata la messa a regime dello stabilimento procedendo ad un periodo di marcia controllata, decorrente dalla messa e regime, non inferiore a dieci giorni nel quale svolgere i campionamenti da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo punto 3). La Ditta dovrà segnalare al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. territorialmente competente, con un preavviso di almeno 7 giorni, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, al fine di consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Servizio. La messa a regime ed il conseguente periodo di marcia controllata dovrà essere effettuata per gli impianti nuovi, i trasferimenti e le modifiche;
- 3) per ogni rilevamento, o autocontrollo, dovranno essere effettuati almeno tre campionamenti sui condotti di emissione secondo i metodi di campionamento ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006; metodi diversi di campionamento ed analisi che la Ditta intendesse adottare dovranno essere preventivamente proposti e concordati con il locale Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.;
- 4) entro 120 giorni dalla data di adesione all'autorizzazione in via generale l'impresa comunica alla Provincia i risultati delle analisi condotte ai camini nel periodo di marcia controllata di cui al punto 2;
- 5) I condotti che convogliano gli effluenti contenenti sostanze inquinanti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti (camini), devono essere provvisti di idonee prese per le misure e i campionamenti situate nei punti scelti secondo i criteri imposti dalle specifiche norme tecniche UNI di riferimento. Tali norme, nel caso di correnti aeriformi contenenti materiale particellare in sospensione, prevedono che il punto di prelievo sia individuato in modo tale da rispettare le condizioni di isocinetismo, al fine di garantire velocità all'ingresso della sonda di prelievo comparabile a quella del gas in quel tratto del condotto. Nel caso di correnti aeriformi contenenti gas o vapori, è sufficiente che il punto di prelievo sia individuato in un tratto della sezione del camino nella quale sussistano condizioni di omogeneità del flusso.
- 6) i punti di prelievo ai camini devono essere resi accessibili agli organi di controllo e le strutture di accesso (scale, parapetti, etc.) dovranno rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 7) i prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni, dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati.
- 8) in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato.

L'accaduto deve essere immediatamente riportato nel registro di manutenzione degli impianti di abbattimento. La Provincia deve essere informata entro le otto ore lavorative successive al guasto

- 9) fatta eccezione per i casi specificatamente indicati negli allegati tecnici, il titolare dell'impresa dovrà verificare il rispetto dei valori-limite delle proprie emissioni, secondo la periodicità indicata, tramite l'effettuazione di apposite analisi sulle emissioni. Relativamente ai metodi di campionamento e analisi degli inquinanti emessi si applica quanto previsto dal comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 ed il rispetto dei valori limite di emissione deve essere valutato conformemente a quanto riportato al punto 2.3 allegato VI alla parte V del D.Lgs. n.152/06.
- 10) i campionamenti dovranno essere eseguiti a partire dall'anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'adesione all'autorizzazione generale, assumendo come data di riferimento quella di ricevimento da parte della Provincia della dichiarazione. Almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dei prelievi deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T. competente per territorio il quale potrà presenziare ai prelievi. I certificati di campionamento ed analisi redatti secondo i fac-simili di cui all'allegato 4 della D.G.R. n. 4356 del 17.5.1991, dovranno essere conservati presso l'impresa e resi disponibili per l'ente di controllo.
- 11) per le attività per le quali non è prevista l'esecuzione delle analisi sulle emissioni i valori limite si intendono rispettati in base ai dati di consumo delle materie prime utilizzate o altro parametro indicato negli allegati tecnici. Tali dati dovranno essere annotati in un apposito registro, vidimato dalla Provincia e redatto secondo quanto indicato negli stessi allegati.
- 12) per tutte le attività deve essere garantito un adeguato programma di manutenzione degli impianti di abbattimento, ove previsti, e deve essere redatto un apposito registro, secondo il modello riportato nell'ALLEGATO E, nel quale annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il registro deve essere conservato in azienda e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel registro, indipendentemente dalle indicazioni di manutenzione fornite dal costruttore, devono essere annotati almeno una volta all'anno gli esiti della verifica dello stato di manutenzione degli impianti di abbattimento.

Modifica dello stabilimento

Nel caso che l'azienda intenda apportare modifiche all'apparato produttivo l'autorizzazione di carattere generale a cui il gestore dello stabilimento ha già aderito in precedenza rimane valida purché continuino a sussistere i requisiti per avvalersi dell'autorizzazione generale indicati nei singoli allegati tecnici di cui alla presente Deliberazione.

In ogni caso, il titolare dell'attività è tenuto ad aggiornare il quadro emissivo della propria attività inviando il quadro riassuntivo aggiornato delle emissioni di cui all' ALLEGATO F.

Qualora la modifica comporti il superamento dei parametri indicati dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, la modifica sarà ritenuta sostanziale e l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione secondo le modalità previste dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

REGISTRO DELLA CONTABILITA' DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE

RAGIONE SOCIALE:

ATTIVITA' _____

RIFERIMENTO ALLEGATO TECNICO n. _____

Data	Materia prima	Quantitativo impiegato (kg)	Altro

REGISTRO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

RAGIONE SOCIALE:

ATTIVITA' _____

RIFERIMENTO ALLEGATO TECNICO n. _____

Sigla emissione	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo dell'interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore

ALLEGATO G

ALLEGATI TECNICI PER LE VARIE ATTIVITA'

ELENCO ALLEGATI TECNICI

- ALLEGATO 1** IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg/giorno.
- ALLEGATO 2** IMPIANTI DI TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA, CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 30 kg/giorno.
- ALLEGATO 3** IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI IN VETRORESINE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI RESINA PRONTA ALL'USO NON SUPERIORE A 200 kg/giorno.
- ALLEGATO 4** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 kg/giorno
- ALLEGATO 5** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 2000 kg/giorno.
- ALLEGATO 6** IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno.
- ALLEGATO 7** IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua)
- ALLEGATO 8** IMPIANTI PER PANIFICAZIONE, PASTICCERIA E AFFINI CON CONSUMO DI FARINA NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno
- ALLEGATO 9** IMPIANTI PER LA TORREFAZIONE DI CAFFE' ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 kg/g
- ALLEGATO 10** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MASTICI, PITTURE, VERNICI, CERE, INCHIOSTRI E AFFINI CON PRODUZIONE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 500 kg/ora
- ALLEGATO 11** IMPIANTI PER LO SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno
- ALLEGATO 12** LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI VENTICINQUE ADDETTI
- ALLEGATO 13** IMPIANTI PER ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE CON CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI NON SUPERIORE A 10 KG/GIORNO
- ALLEGATO 14** IMPIANTI CHE UTILIZZANO MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 kg/giorno
- ALLEGATO 15** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 200 kg/giorno

- ALLEGATO 16** IMPIANTI PER LA TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 kg/giorno
- ALLEGATO 17** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 kg/giorno
- ALLEGATO 18** IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI FRUTTA, ORTAGGI, FUNGHI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- ALLEGATO 19** IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI CARNE CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- ALLEGATO 20** IMPIANTI DI MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/g
- ALLEGATO 21** IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- ALLEGATO 22** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1500 kg/g
- ALLEGATO 23** IMPIANTI PER LA PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 100 kg/g
- ALLEGATO 24** IMPIANTI PER LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 1000 kg/g
- ALLEGATO 25** IMPIANTI PER LAVORAZIONI CONCIARIE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 50 kg
- ALLEGATO 26** FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE a 100 kg
- ALLEGATO 27** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE ESCLUSA LA DECORATURA CON UTILIZZO DI MATERIA PRIMA GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 3000 kg/g
- ALLEGATO 28** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARTA, CARTONE E SIMILARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 4000 kg
- ALLEGATO 29** IMPIANTI PER LA SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE
- ALLEGATO 30** IMPIANTI PER TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE CON PRODUZIONE GIORNALIERA NON SUPERIORE A 1000 kg
- ALLEGATO 31** IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW

IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg/giorno.**A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di prodotti vernicianti non superiori a 20 kg/giorno; rientrano nella presente autorizzazione anche le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di motoveicoli.

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di prodotti vernicianti superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali

1) I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161 elencati nella Tabella 1 seguente. Se i prodotti, per essere pronti all'uso, richiedono di essere diluiti con solventi, i valori limite si applicano soltanto al prodotto pronto all'uso come preparato in seguito all'aggiunta.

Tipologia Prodotto	Valore limite COV (g/l)
Prodotti preparatori_detergenti	850
Prodotti preparatori_sgrassanti	850
Predetergenti	200
Stucchi/mastici	250
Primer_surfacier/filler	540
Primer_universali per metalli	540
Primer_wash primer	780
Finiture	420
Finiture speciali	840

Tabella 1: ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. La detrazione non si applica ai prodotti preparatori e ai predetergenti.

2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.

3) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti, compresi i fondi e gli stucchi applicati a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere eseguite in idonee cabine o tunnel dotati di impianti per la captazione degli effluenti e l'abbattimento del particolato. Il sistema di abbattimento si deve comporre di almeno uno stadio di filtrazione per l'abbattimento del particolato. Le cabine degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale futuro impiego di filtri a carboni attivi.

4) Le emissioni derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattate mediante filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.

5) Le cabine di verniciatura devono avere emissioni contenute entro i seguenti limiti:

SOV (composti organici volatili) 2 kg/h

come somma delle SOV di classe III, IV e V di cui al punto 3 dell'allegato H del presente documento.

6) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissioni di cui al punto 5.

7) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

MESE		ANNO			
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
TOTALE MENSILE					

IMPIANTI DI TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA, CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 30 kg/giorno.

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di tipografia, litografia, serigrafia, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) inferiori a 30 kg/giorno.

Sono escluse dalla presente procedura semplificata le attività grafiche che comportano collodiatura.

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali

1) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione di inchiostri e prodotti vernicianti nonché di colle e mastici;

2) E' consentito l'impiego di inchiostri, prodotti vernicianti, diluenti e solventi per la pulizia per **un quantitativo complessivo massimo non superiore a 30 kg al giorno**, nonché di colle e mastici per un **quantitativo massimo inferiore a 100 kg al giorno**, riferiti all'intero stabilimento. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di stampa (colori, inchiostri e paste serigrafiche).

3) Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

4) La pulizia dei telai per la stampa serigrafica, se eseguita con composti organici volatili, dovrà avvenire entro apposita vasca sotto aspirazione ed in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

5) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

6) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 5.

7) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI IN VETRORESINE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI RESINA PRONTA ALL'USO NON SUPERIORE A 200 kg/giorno.

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di prodotti in vetroresine, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/giorno.

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

Al consumo massimo giornaliero di resine pronte all'uso ammesso, pari a 200 kg, contribuiscono tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di applicazione gelcoat e resine.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali

- 1) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione del gelcoat e dell'impregnazione con resina poliesteri.
- 2) Le operazioni di applicazione gelcoat, impregnazione con resina poliesteri e lavaggio devono essere svolte in appositi impianti o ambienti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
- 3) Le operazioni di applicazione gelcoat ed impregnazione con resina poliesteri devono essere svolte in appositi impianti o ambienti dotati di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare.
- 4) Il gelcoat e le resine, pronte all'uso, dovranno avere un contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.
- 5) Gli effluenti derivanti dalle operazioni di carteggiatura, sbavatura, rasatura, taglio e rifilatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento.
- 6) Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.
- 7) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 8) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori limite di cui al punto 7.

9) I consumi di resina e di solventi organici volatili, utilizzati per la diluizione dei prodotti e nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

MESE ANNO					
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
TOTALE MENSILE					

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno;

Sono espressamente esclusi dalla presente autorizzazione le seguenti tipologie produttive:

- stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di materie plastiche o materie prime clorurate.
- stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di poliuretani, la produzione di lastre in polistirene e di laminati e accoppiati.
- stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di polimero a partire dal monomero o da oligomeri.

B) PRODUZIONE DI ARTICOLI IN PLASTICA - Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici

1) le emissioni che si generano dalle operazioni di carico, scarico, movimentazione e conservazione materie prime di prodotti in forma particellare, miscelazione, granulazione e macinazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri;

2) i gas che si generano dalle operazioni di stampaggio, estrusione, trafilatura e termoformatura devono essere captati e convogliati in atmosfera;

3) i gas polverulenti che si generano dalle operazioni di taglio, rasatura, sbavatura e carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri;

4) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

5) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori limite di cui al punto 4.

C) PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA - Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici

1) i gas polverulenti che si generano dalle operazioni di preparazione mescole a base di gomma solida devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri.

2) i gas che si generano dalle operazioni di trafilatura di mescole a base gomma devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri.

3) i gas che si generano dalle operazioni sotto elencate devono essere captati e convogliati in atmosfera:

- calandratura/fogliettatura di mescole a base gomma per produzione di lamine a foglia
- preparazione mescole di lattice di gomma
- vulcanizzazione per stampaggio (a compressione, per trasferimento, per iniezione) di mescole a base di gomma
- vulcanizzazione a caldo (con vapore o con aria) di mescole a base di gomma

4) i gas polverulenti che si generano dalle operazioni di taglio, rasatura, sbavatura, carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri.

5) i gas che si generano dalle operazioni di soluzionatura gomme nella ricostruzione pneumatici devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa.

6) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono avere emissioni contenute entro i seguenti limiti:

Preparazione mescole: polveri totali 20 mg/Nm³

Le altre operazioni di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

7) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 6.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 2000 kg/giorno.

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di materie prime non superiore a 2000 kg/giorno

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Le emissioni in atmosfera di polveri originate da lavorazioni meccaniche, come le operazioni di trancitura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedatura, carteggiatura, levigatura, satinatura, ecc., devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento che comprenda almeno una sezione di filtraggio a secco (es. filtro a maniche, filtro a tasche, ecc.) opportunamente dimensionata per separare il tipo di particolato da trattare.

Nel caso l'impresa intenda installare un ciclone separatore per trattenere il particolato di maggiore dimensione occorre comunque installare, in serie, una sezione di filtraggio a secco come sopra specificato; qualora le emissioni vengano convogliate in un silos devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla successiva lettera 2)

2) I silos nei quali vengono convogliati i trucioli e le segature derivanti dalle lavorazioni meccaniche dei manufatti sono forniti generalmente di aperture di sfianto per espellere l'aria di trasporto; al fine di evitare la fuoriuscita di polveri è fatto obbligo dotare gli sfiati con una sezione di filtraggio a secco che rispetti le specifiche di cui al precedente punto 1).

3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua).

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che consumano un quantitativo massimo teorico di solvente non superiore a 15 t/anno;

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti a base di solvente organico, fatta eccezione per le vernici poliuretatiche, è vietato preparare il prodotto verniciante aggiungendo sostanze organiche volatili che appartengono a classi inferiori alla III secondo la classificazione di cui al punto 4) dell'allegato A;

2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.

3) Le emissioni in atmosfera generate dai sistemi di applicazione a spruzzo, indipendentemente dal tipo di prodotto verniciante, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento per il particolato derivante dall'over-spray, che corrisponda ad una delle seguenti tipologie:

- velo d'acqua e rampe di ugelli di nebulizzazione
- velo d'acqua e filtro a secco
- filtri a secco

4) lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, carteggiatura, levigatura, satinatura, ecc.,

Le emissioni in atmosfera di polveri originate da queste operazioni devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento che comprenda almeno una sezione di filtraggio a secco (es. filtro a maniche, filtro a tasche, ecc.) opportunamente dimensionata per separare il tipo di particolato da trattare.

Nel caso l'impresa intenda installare un ciclone separatore per trattenere il particolato di maggiore dimensione occorre comunque installare, in serie, una sezione di filtraggio a secco come sopra specificato.

Qualora i trucioli e le segature derivanti dalle lavorazioni meccaniche vengano convogliate in un silos, questo deve avere le aperture di sfiato, per espellere l'aria di trasporto, dotate di una sezione di filtraggio a secco che rispetti le specifiche sopra indicate.

5) applicazione di prodotti vernicianti in autoclave, a tampone, a pennello o tramite immersione o irrorazione (flow-coating).

Questa tecnologia evita la formazione dell'over-spray e pertanto non sono previste misure di contenimento per il particolato;

6) lavaggio pistole: per le operazioni di lavaggio con solventi delle apparecchiature per l'applicazione delle vernici non sono previsti limiti alle emissioni comunque devono essere condotte in apposite macchine o in cabina di verniciatura.

7) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento. Non sono previsti valori limite per le emissioni derivanti dall'uso esclusivo di prodotti vernicianti a base acquosa.

8) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 7, fanno eccezione gli stabilimenti in cui viene fatto uso esclusivo di prodotti vernicianti a base acquosa ove non devono essere effettuate verifiche periodiche.

9) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

MESE		ANNO			
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
TOTALE MENSILE					

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua)

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, secondo quanto stabilito dalla parte ii dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano complessivamente un quantitativo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.

3) le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

4) per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri.

5) Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati preferibilmente prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV) oppure prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso.

6) durante l'effettuazione di eventuali operazioni di levigatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri;

7) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

8) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 7.

9) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato:

MESE ANNO					
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
TOTALE MENSILE					

IMPIANTI PER PANIFICAZIONE, PASTICCERIA E AFFINI CON CONSUMO DI FARINA NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di panificazione, pasticceria e affini, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di farina non superiore a 1500 kg/giorno;

Ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, le attività oggetto della presente autorizzazione generale che hanno un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg/giorno sono esonerate dalla procedura autorizzatoria, ma prima dell'avvio dell'attività, sono tenute a darne comunicazione al Comune territorialmente competente.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali

1) Se sono presenti silos per le farine è fatto obbligo di avere le aperture di sfiato, per espellere l'aria di trasporto, dotate di una apposita sezione di filtraggio a secco.

2) Il caricamento delle macchine impastatrici deve essere effettuato in modo da minimizzare la fuoriuscita di polveri.

3)Le emissioni provenienti dai forni per la cottura di pane, pasticceria e affini devono essere convogliati in atmosfera con apposito camino.

4) Per le attività di cui al presente allegato tecnico non è prevista l'effettuazione della messa a regime dello stabilimento.

5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

**IMPIANTI PER LA TORREFAZIONE DI CAFFÈ ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI
CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 kg/giorno**

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di pulizia torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 450 Kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Gli effluenti provenienti dalla frantumazione, macinazione, pulitura caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri;

2) I gas che si generano dagli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento di caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati ad una sezione di post-combustione delle sostanze organiche in grado di abbattere anche le emissioni odorigene.

3) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare il seguente valore limite di emissione:

COT (espresso come carbonio organico totale) 50 mg/Nm³

4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MASTICI, PITTURE, VERNICI, CERE, INCHIOSTRI E AFFINI CON PRODUZIONE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 500 kg/ora

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, con una produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora.

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini i cui cicli di lavorazione prevedono esclusivamente le seguenti fasi lavorative:

- a) Operazioni di stoccaggio e movimentazione (trasporto pneumatico e pesatura manuale/automatica)
- b) Preparazione mescole e miscele solide.
- c) Preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc.).
- d) Finitura dei prodotti in raffinatrici a più cilindri, in mulini chiusi a palle o in vasche chiuse con agitatore;
- e) Maturazione dei prodotti in serbatoi di stoccaggio, fusione di prodotti e produzione di scaglie o forme similari pastose di prodotti atti ad ottenere inchiostri, collanti secchi estrusi o trafilati, semilavorati per gli stessi usi.
- f) Confezionamento prodotti.
- g) Pulizia contenitori.
- h) Stoccaggio/vendita

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 2) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 1.
- 3) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LO SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di pulizia di superfici metalliche con solventi organici, in macchine di lavaggio a circuito chiuso, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di solventi non superiore a 10 Kg/giorno.

Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori ecc., che impediscono l'emissione dei solventi durante la lavorazione.

Per le altre tipologie di sgrassaggio non corrispondenti alla tipologia sopra descritta, come quelle in vasca aperta, occorre richiedere l'autorizzazione con le modalità previste dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006).

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) La pulizia di superfici metalliche con solventi organici o con solventi organici alogenati deve essere svolta in macchine di lavaggio a circuito chiuso;
- 2) le macchine di lavaggio devono essere dotate di un sistema per captare e convogliare all'esterno in un unico camino il solvente rilasciato dagli sfiati e dai portelli nelle fasi di apertura di carico e scarico della macchina stessa.
- 3) gli oggetti metallici sottoposti all'operazione di sgrassaggio devono essere estratti dalle macchine privi di solvente allo stato liquido.
- 4) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI VENTICINQUE ADDETTI

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di laboratori orafi con fusione di metalli, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che nel proprio organico contano meno di venticinque dipendenti.

B) Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

Fusione: preparazione di leghe con metalli preziosi a titolo, tale operazione viene condotta in appositi forni a crogiolo alimentati a gas o in forni ad induzione elettronica;

Microfusione: procedimento di fusione nel quale la lega fusa viene colata in appositi stampi, già predisposti in gesso, ottenendo direttamente gli oggetti nella forma da realizzare;

Vuotatura: solubilizzazione con acidi o alcali dei metalli non nobili (rame, ferro e alluminio) che costituiscono la parte interna degli articoli costruiti in leghe di metalli preziosi;

Galvanica: operazioni effettuate in bagni elettrolitici contenenti elevate quantità di cianuri, quali ad esempio la brillantatura;

Sgrassatura: trattamento per la pulizia di articoli od oggetti effettuata con solventi organici;

C) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali

1) Fusione e Microfusione.

Tale operazione deve essere eseguita in apposito forno.

Nella fusione è ammesso l'impiego di sfridi purché costituiti da metalli che non presentino superficialmente tracce di altre sostanze, lo stesso forno non può essere utilizzato per la fusione o il recupero dei metalli preziosi presenti nei vari scarti di lavorazione. Quest'ultima operazione può essere ammessa soltanto se il forno è dotato di idoneo impianto di abbattimento.

Polveri

2) Vuotatura.

Per le emissioni derivanti da tale operazione è fatto obbligo l'utilizzo di appositi impianti di abbattimento idonei per il tipo di reagente utilizzato nell'attacco dei metalli non nobili ed essere progettati secondo la migliore tecnologia disponibile. Tale prescrizione non è necessaria per la vuotatura con NaOH, per la quale dovrà essere previsto un efficace sistema di aspirazione delle emissioni.

Per tali impianti dovrà essere inviata, unitamente alla dichiarazione, una scheda riassuntiva comprendente le caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto di abbattimento.

3) Sgrassatura.

Lo sgrassaggio con solventi deve essere condotto in vasche dotate di idoneo impianto di raffredda-

mento e condensazione dei solventi che tendono ad evaporare.

4) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono avere emissioni contenute entro i seguenti limiti:

Fusione	polveri totali	0,025 kg/h
Sgrassatura	COV	0,1 kg/h
	con impiego di tetracloroetilene o tricloroetilene il limite è ridotto a 0,025 kg/h	
Vuotatura	NOx (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
	Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	30 mg/Nm ³
	Ammoniaca	30 mg/Nm ³
Trattamenti galvanici	Cianuri (espressi come CN ⁻)	0,025 Kg/h

5) Si considerano scarsamente rilevanti le emissioni derivanti dalle seguenti operazioni effettuate con le modalità ivi previste:

Fusione in forno ad induzione chiuso;

Scolatura cere;

Cottura gesso;

Saldatura;

Ricottura o disossido;

Decapaggio o bianchimento;

Vuotatura elettrolitica;

Vuotatura in reattori a tenuta stagna;

Pulimentatura.

6) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 4.

IMPIANTI PER ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE CON CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici metalliche, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/giorno.

Qualora venga svolta anche l'attività di SGRASSAGGIO" dovrà essere presentata altresì istanza di adesione all'autorizzazione in via generale per lo "SGRASSAGGIO" SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO COMPLESSIVO DEI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 Kg/GIORNO" di cui all'allegato 11.

Si ribadisce che sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Trattamenti superficiali con acidi.

I trattamenti superficiali con acidi vengono effettuati per preparare le superfici metalliche a successive fasi di lavorazione. Queste operazioni possono essere svolte sia mediante sistemi ad immersione che a spruzzo.

2) Rivestimento galvanico e fosfatazione; gli effluenti provenienti da dette lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera.

3) Durante l'effettuazione di eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri.

4) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI CHE UTILIZZANO MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività sotto elencate, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g:

- Incollaggio di parti di calzature e di articoli di pelletteria;
- Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento;
- Incollaggio e spalmatura di un substrato per la produzione di nastri adesivi;
- parti in gomma, plastica e metallo per la produzione di articoli tecnici;
- Incollaggio di imbottiture;
- Incollaggio di parti in legno;

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) alla soglia di consumo di collanti contribuiscono tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

2). Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

3) Gli effluenti derivanti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione, devono essere captati e convogliati in atmosfera.

4) Gli effluenti derivanti dalle eventuali operazioni accessorie di taglio/rifilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera previo trattamento con un sistema di filtrazione.

5) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

6) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 5.

7) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 200 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di materie prime non superiore a 200 Kg/giorno;

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria, i cui cicli di lavorazione prevedono esclusivamente l'impiego di acqua, acidi grassi, grassi, paraffine, emulsionanti, essenze, oli essenziali, solventi organici e sostanze organiche e le fasi lavorative corrispondono a quelle di seguito elencate:

- a) stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse;
- b) macinazione;
- c) pesatura e dosaggio;
- d) miscelazione a freddo;
- e) miscelazione a caldo;
- f) miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione;
- g) fusione;
- h) colatura;
- i) pressatura in stampi;
- j) trafilatura a freddo;
- k) dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica;
- l) filtrazione.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) I miscelatori sia di polveri che di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi;
- 2) Le operazioni di stoccaggio, movimentazione e confezionamento delle materie prime devono essere effettuate in modo da ridurre al massimo le emissioni diffuse.
- 3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di tempra di metalli, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno un consumo di olio non superiore a 10 Kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Gli effluenti provenienti dalle attività di riscaldamento, tempra e raffreddamento devono essere captati e convogliati in atmosfera.
- 2) Durante l'effettuazione di eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri.
- 3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 4) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 3.
- 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno che utilizzano un quantitativo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.

Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali vengono utilizzati smalti contenenti piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Gli effluenti provenienti dalle attività di preparazione di smalti, colori e impasti serigrafici a base acquosa o solvente devono essere captati e convogliati in atmosfera.
- 2) Gli effluenti provenienti dall'applicazione a spruzzo o a disco di smalti e colori devono essere captati e convogliati in atmosfera.
- 3) Gli effluenti provenienti dall'essiccazione e cottura in muffola discontinua di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro smaltati e/o decorati devono essere captati e convogliati in atmosfera.
- 4) Per applicazioni serigrafiche, a pennello o con altri sistemi che non provocano nebulizzazione del prodotti da applicare non sono previsti obblighi di captazione, né il rispetto di limiti di emissione.
- 5) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 6) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI FRUTTA, ORTAGGI, FUNGHI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1000 kg/giorno.

Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 350 kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Nelle fasi di stoccaggio le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati.
- 2) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di macinazione, frantumazione di materie prime essiccate devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri.
- 3) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione e cottura devono essere captati e convogliati in atmosfera ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.
- 4) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI CARNE CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1000 kg/giorno.

Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 350 kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Nelle fasi di stoccaggio le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati.

2) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, triturazione, macinazione, fusione di grassi animali, affumicamento, essiccazione e cottura devono essere captati e convogliati in atmosfera ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.

3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI DI MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di molitura cereali, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1500 kg/giorno;

Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di molitura cereali con produzione non superiore a 500 kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere captati e convogliati in atmosfera.

2) I silos nei quali vengono stoccati i cereali devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di caricamento.

3) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di pulitura, essiccazione, macinazione, molitura dei cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri.

4) effluenti provenienti dalle operazioni di confezionamento, insaccaggio e stoccaggio in silos di farine cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri.

5) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

I valori di emissione, per gli impianti nei quali i gas combustibili o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare, si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17% .

6) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1000 kg/giorno.

Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 350 kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Nelle fasi di stoccaggio le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati.
- 2) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, triturazione, macinazione, affumicamento, essiccazione e cottura devono essere captati e convogliati in atmosfera ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.
- 3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di prodotti in calcestruzzo e gesso, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1500 kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Gli effluenti provenienti macinazione, miscelazione, granulazione materie prime devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento.
- 2) Gli effluenti provenienti dalle attività di taglio, rifilatura, macinazione e recupero scarti, nella produzione di pannelli ed elementi prefabbricati a base di materiali gessosi, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento.
- 3) I silos di stoccaggio di materiali in polvere devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di caricamento.
- 4) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 100 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di pressofusione, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano una quantità di metalli e leghe non superiore a 100 kg/giorno.

Le attività che possono avvalersi del presente allegato tecnico impiegano come materie prime Metalli e Leghe metalliche, Scorificanti e/o assimilabili (fusione), Distaccanti/Lubrificanti (pre-pressofusione) che vengono utilizzati nelle seguenti fasi lavorative:

- a) Fusione del metallo o lega, con eventuale aggiunta di scorificanti;
- b) Applicazione del distaccante
- c) Pressofusione
- d) Apertura stampi ed estrazione di getti
- e) Raffreddamento
- f) Finitura getti (eventuale Sbavatura, Molatura, Rettifica, ...).

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Gli effluenti provenienti dalle varie operazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera.
- 2) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 3) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 1000 kg/giorno

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle lavorazioni manifatturiere alimentari, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano una quantità di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno.

Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 350 kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di frantumazione e macinazione delle materie prime devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento per le polveri.

2) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, cottura e grigliatura devono essere captati e convogliati in atmosfera.

3) Gli effluenti provenienti dall'operazione di estrazione degli olii con solvente devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento.

4) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LAVORAZIONI CONCIARIE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 50 kg

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle lavorazioni conciarie, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano una quantitativo giornaliero massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le lavorazioni di Tintura di pelli e cuoi e Rifinizione di pelli e cuoi conciati.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera:

- preparazione delle ricette
- tintura in bagno caldo a ciclo aperto
- tintura con velatrice con colori a base solvente
- asciugatura
- rifinizione (impregnazione, applicazione fondi, coperture e appretti) con bagno caldo a ciclo aperto
- rifinizione (impregnazione, applicazione fondi, coperture e appretti) a velo di prodotti a base solvente.

2) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento:

- applicazione di tintura a spruzzo
- rifinizione (impregnazione, applicazione fondi, coperture e appretti) a spruzzo.

3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

4) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 3.

5) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato:

MESE ANNO					
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
TOTALE MENSILE					

FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE a 100 kg

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di pressofusione, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano una quantità di metalli e leghe non superiore a 100 kg/giorno.

Le attività che possono avvalersi del presente allegato tecnico impiegano come materie prime Metalli e Leghe metalliche, Scorificanti e/o assimilabili, Distaccanti e Cere che vengono utilizzati nelle seguenti fasi lavorative:

- a) Carico, scarico e stoccaggio materiali
- b) Fusione (forni di seconda fusione)
- c) Colata
- d) Distaffatura
- e) Finitura getti (eventuale sbavatura, molatura, rettifica, sabbiatura)

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Gli effluenti provenienti dai forni di seconda fusione e colata devono essere captati e convogliati in atmosfera.
- 2) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 3) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 2.
- 4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE ESCLUSA LA DECORATURA CON UTILIZZO DI MATERIA PRIMA GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 3000 kg

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di ceramiche artistiche, esclusa la decoratura, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di materia prima non superiore a 3000 kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera:

- pressatura
- rifilatura
- fresatura
- soffiatura
- cottura dei prodotti ceramici non smaltati e/o decorati.

2) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento:

- macinazione argille
- atomizzazione delle argille.

3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARTA, CARTONE E SIMILARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 4000 kg

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di carta, cartone e similari, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di materie prime non superiore a 4000 kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera:

- asciugatura
- calandratura.

2) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento:

- lavorazioni meccaniche a secco materie prime
- taglio
- rifilatura carta .

3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI PER LA SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di saldatura di oggetti o superfici metalliche, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006. Per "saldatura" si intende qualsiasi processo eseguito sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (tipo robot), atto a provocare:

- l'unione di pezzi metallici per azione del calore e/o della pressione, con o senza aggiunta di un altro metallo;
- deposito di metallo su metallo base.

Per le altre tipologie di saldatura non corrispondenti alla casistica sopra descritta occorre richiedere l'autorizzazione con le modalità previste dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006).

Sono in ogni caso escluse dalla presente autorizzazione le attività che saldano su superfici di acciaio inox o che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) nel caso l'operazione di saldatura sia preceduta da una fase di preparazione della superficie da saldare questa deve essere svolta in ambiente idoneo previsto di dispositivi di captazione e convogliamento all'esterno degli inquinanti prodotti, nel caso di operazioni meccaniche a secco come la levigatura, gli effluenti prima dell'immissione in atmosfera devono essere trattati con un idoneo sistema di filtrazione;

2) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono avere emissioni contenute entro i seguenti limiti:

Saldatura: polveri totali 5 mg/Nm³

3) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 2.

IMPIANTI PER TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE CON PRODUZIONE GIORNALIERA NON SUPERIORE A 1000 kg

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di trasformazioni lattiero-casearie, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, con una produzione giornaliera non superiore a 1000 kg/giorno.

Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 350 kg/giorno.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni di affumicatura devono essere captati e convogliati in atmosfera

2) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.

3) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all'ALLEGATO D.

IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività in cui vengono utilizzati impianti termici civili, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, con una potenza termica nominale non inferiore a 3MW e inferiore a 10MW.

Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività in cui vengono utilizzati impianti termici civili con una potenza termica nominale inferiore a 3MW.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

1) Negli impianti termici di cui al presente allegato è consentito solo l'utilizzo dei combustibili indicati al punto 1, sezione 1, Parte I dell'Allegato X della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

2) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare i seguenti valori di emissione:

- Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi

Alimentazione	Potenzialità MW	O ₂ di riferimento %	Valori di emissione (mg/Nm ³)					
			Polveri	NO _x come NO ₂	CO	C.O.V.	SO _x come SO ₂	C.O.T.
Biomasse	3	11	100	500	350		200	
	>3 ÷ ≤6		30		300			
	>6 ÷ <10			400	250			
Altri	≤ 5	6	75	500 (1)	150	50		
	>5		30					

Note:

(1) Per impianti a letto fluido il valore di emissione è 300 mg/Nm³

- Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi

Alimentazione	Potenzialità MW	O ₂ di riferimento %	Valori di emissione (mg/Nm ³)		
			Polveri	NO _x come NO ²	CO
Liscivia da produzione di cellulosa	< 5	5	80	400	100
Altri		3			
Liscivia da produzione di cellulosa	≥5	5	60	400	100
Altri		3			

- Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi

Alimentazione	O ₂ di riferimento %	Valori di emissione (mg/Nm ³)			
		Polveri	NO _x come NO ²	SO _x come SO ₂	CO
Metano e G.P.L.	3	---	300	---	100
Gas di cokeria e acciaieria		50		800	
Gas da forno a coke		50		1200	
Gas d'altoforno		10		800	
Gas di processo con composti dell'azoto		5		35	

Valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecniche disponibili (come definite dall'art. 268 del d.lgs. 152/2006)

I valori di emissione costituiscono il riferimento per la fissazione dei valori limite di emissione per i nuovi stabilimenti nonché per le modifiche ed i trasferimenti degli stabilimenti di cui all'allegato G.

I valori di emissione, riportati nel presente allegato, possono essere espressi:

- a) per concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume di effluente gassoso (mg/m^3);
- b) per flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa dall'impianto nell'unità di tempo (g/h).
- c) per fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato (kg/t ; g/m^2);
- d) per altre grandezze.

I valori di emissione espressi in concentrazione e il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C , $0,1013\text{ MPa}$) previa detrazione, ove non indicato espressamente negli allegati, del tenore di vapore acqueo. Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell'effluente gassoso è quello derivante dal processo.

I valori di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantità di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'effluente gassoso le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$E = \frac{E_M \times P_M}{P}$$

dove:

P_M = portata misura

E_M = concentrazione misurata

P = portata di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

E = concentrazione riferita alla portata P .

Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_M} \times E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_M = tenore di ossigeno misurato

O = tenore di ossigeno di riferimento

I valori di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Valori di emissione per tipologie di sostanze inquinanti

INDICE

1. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore
3. Sostanze organiche sotto forma di gas, vapore o polveri
4. Polveri totali
5. Emissioni diffuse di polveri ed emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide

TIPOLOGIE DI SOSTANZE INQUINANTI

1. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere

	SOSTANZA	SOGLIA DI RILEVANZA (espressa come flusso di massa) (g/h)	VALORE DI EMISSIONE (espresso come concentrazione) (mg/Nmc)
Classe I	Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg Tallio e suoi composti, espressi come Tl	0,5	0,1
Classe II	Nichel e suoi composti espressi come Ni (con esclusione del nichel e i suoi composti nella forma respirabile ed insolubile) Selenio e suoi composti, espressi come Se Tellurio e suoi composti, espressi come Te	5	1
Classe III	Alluminio e i suoi composti, espressi come Al Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi come CN ⁻ Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Manganese e suoi composti, espressi come Mn Palladio e suoi composti, espressi come Pd Piombo e suoi composti, espressi come Pb Platino e suoi composti, espressi come Pt Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espresso come SiO ₂ Rame e suoi composti, espressi come Cu Rodio e suoi composti, espressi come Rh Stagno e suoi composti, espressi come Sn Vanadio e suoi composti, espressi come V Zinco e i suoi composti, espressi come Zn	25	5

Ove non indicato diversamente nella tabella sovrastante devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.

Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando vengono raggiunte o superate le soglie di rilevanza delle emissioni.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo della Soglia di rilevanza e di concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate le quantità di sostanze della classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

Al fine del rispetto del limite in concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II, e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore

	SOSTANZA	SOGLIA DI RILEVANZA (espressa come flusso di massa)	VALORE DI EMISSIONE (espresso come concentrazione) (mg/Nmc)
Classe I	Clorocianuro Fosfina Fosgene	10 g/h	1
Classe II	Acido cianidrico Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico Cloro Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico Idrogeno solforato	50 g/h	5
Classe III	Ammoniaca Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, escluso clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	0,3 kg/h	30
Classe IV	Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo non derivanti da processi di combustione	2 kg/h	400

Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando vengono raggiunte o superate le soglie di rilevanza delle emissioni.

I flussi di massa e i valori limite di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.

3. Sostanze organiche sotto forma di gas, vapori o polveri

	SOSTANZA	SOGLIA DI RILEVANZA (espressa come flusso di massa)	VALORE DI EMISSIONE (espresso come concentrazione) (mg/Nmc)
Classe I	Anisidina Butilmercaptano Cloropicrina Diazometano Dicloroacetilene Diclorometano Dinitrobenzeni Dinitrocresoli Disolfuro di carbonio Esaclorobutadiene Esaclorociclopentadiene Esafluoroacetone Etere diglicidilico Etilacrilato Etilenimina Etilmercaptano Formaldeide Isocianati organici, espressi come acido isocianico Metilacrilato Nitroglicerina Perclorometilmercaptano 1,4-diossano Tricloroetilene	25 g/h	5
Classe II	Acido cloroacetico Acido formico Acido tioglicolico Acido tricloroacetico Anidride ftalica Anidride maleica Anilina Bifenile Butilacrilato Butilammina Canfora Carbonio tetrabromuro Cicloesilammina Cloroacetaldeide 1-Cloro-1-nitropentano Cresoli Crotonaldeide 1,2-Dibutilaminoetanolo Dibutilfosfato o-diclorobenzene 1,1-Dicloroetilene 2,2 Dicloroetiletere Diclorofenoli Dietilammina Difenilammina Diisopropilammina N,N-dimetilformammide	100 g/h	20

	<p> Dimetilammina Etilammina Etanolammina 2-Etossietanolo 2-Etossietilacetato Fenolo Ftalati organici espressi come acido ftalico 2-Furaldeide Iodoformio Isoforone Isopropilammina Metilacrilonitrile Metilammina Metilanilina Metilbromuro 1 metil n-butylbromuro 2 metil n-butylbromuro 3 metil n-butylbromuro Metilcloruro Metil-2-cianoacrilato Alfametilstirene Betametilstirene Trans-betametilstirene 2-Metossietanolo 2-Metossietanolo acetato Nitroetano Nitrometano 1-Nitropropano Nitrotoluene Piretro Piridina Piomboalchili 2-Propenale 1,1,2,2-Tetracloroetano Tetranitrometano m toluidina p toluidina Tributilfosfato Triclorofenolo Trietilammina Trimetilammina Trimetilfosfina Vinilbromuro Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo) </p>		
Classe III	<p> Acido Acrilico Acetonitrile, Cianometano Acido propionico Acido acetico Alcool n-butilico Alcool iso-butilico Alcool sec-butilico Alcool ter-butilico Alcool metilico Butirraldeide p-ter-butiltoluene 2-Butossietanolo Caprolattame Cicloesanone </p>	2 kg/h	100

	<p> Ciclopentadiene Clorobenzene 2-Cloro-1,3-Butadiene o-Clorostirene o-Clorotoluene p-Clorotoluene Diacetonalcool 1,4-Diclorobenzene 1,1-Dicloroetano Dicloropropano (tutti gli isomeri) Dietanolammina Dietilformammide Diisobutilchetone N,N-Dimetilcetammide Dipropilchetone Esametilendiammina n-Esano Etilamilchetone Etilbenzene Etilbutilchetone Etilenglicole Isobutilglicidilettere Isopropilbenzene, Cumene 2-Isopropossietanolo Metilmetacrilato Metilamilchetone o-Metilcicloesanone Metilformiato Metilisobutilchetone Metilisobutilcarbinolo Naftalene Propilenglicole Propilenglicolemonometilettere Propionaldeide Stirene Tetraidrofurano Tricloroetano (Metilcloroformio) Trimetilbenzene n-Veratraldeide Vinilacetato Viniltoluene 2,4-Xilenolo Toluene o,m,p - Xilene </p>		
Classe IV	<p> Alcool propilico Alcool isopropilico n-Amilacetato Isoamilacetato Benzoato di metile n-Butilacetato Iso-Butilacetato Dietilchetone Difluorodibromometano 2-Esilacetato Etilformiato Metilacetato Metilettilchetone Metilisopropilchetone </p>	3 kg/h	150

	n-Metilpirrolidone Pinene n-Propilacetato Iso-propilenacetato		
Classe V	Acetone Alcool etilico Butano Cicloesano Cicloesene Cloropentano Clorobromometano Clorodifluorometano Cloropentafluoroetano (*) 1,2-Dibromo 1,1-difluoroetano Dibutiletere Diclorofluorometano 1,2-Dicloro1,1,2,2-tetrafluoroetano (*) Dietiletere Diisopropiletere Dimetiletere Eptano Etere isopropilico Etilacetato Metilacetilene Metilcicloesano Pentano 1,1,1,2-Tetracloro 2,2-Difluoroetano (*) Triclorofluorometano (*) 1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano (*) Trifluorometano Trifluorobromometano (*)	4 kg/h	300

E' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzo delle sostanze recanti il segno (*) in quanto trattasi di Sostanze lesive dell'ozono stratosferico individuate alla tabella A della Legge 28.12.93 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando vengono raggiunte o superate le soglie di rilevanza delle emissioni.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori (ad esempio alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II).

Al fine del rispetto del limite in concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Per le sostanze organiche sotto forma di polvere devono comunque essere rispettate anche le condizioni contenute nel successivo paragrafo 4 relativo alle Polveri totali.

4. Polveri totali

POLVERI TOTALI	SOGLIA DI RILEVANZA (g/h)	VALORE LIMITE DI EMISSIONE (mg/Nmc)
	0,1 kg/h	150
	0,50 kg/h	50

Si applica il valore limite in concentrazione quando viene raggiunto o superato il valore espresso in flusso di massa.

5. Emissioni diffuse di polveri ed emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide

Oltre a quanto specificato nei singoli allegati tecnici di cui all'allegato G, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato 2, punti C e D, Deliberazione del Consiglio Regionale del 19.02.1991 n° 33.

MODELLO A1 ¹

Dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale per installazione, modifica o trasferimento di impianto



Alla **Provincia di Lucca**²
Piazza Napoleone 1
55100 - Lucca

e Al **Sindaco del Comune** di³

p. c.

All'**A.R.P.A.T.**⁴
..... n.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Il sottoscritto⁵
nato a⁶ il/
...../
residente a⁷ in via.....
..... n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa⁸
con sede legale in⁹ via
.....n.....

dichiara di avvalersi dell'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per¹⁰:

installare un nuovo impianto in Comune di
via
n.....

modificare un impianto in Comune di
via
n.....

trasferire un impianto dal Comune di
via
n.....

¹ La dichiarazione deve essere presentata in bollo.
² Le domande devono essere inviate o consegnate al SUAP se l'impresa ha sede in un comune dove è operativo lo Sportello Unico Attività Produttive.
³ Indirizzare al Comune nel cui territorio è residente l'impresa.
⁴ Indirizzare all'ARPAT territorialmente competente.
⁵ Nome e cognome del legale rappresentante dell'impresa.
⁶ Luogo e data di nascita del legale rappresentante dell'impresa.
⁷ Comune, via e numero civico della residenza anagrafica del legale rappresentante dell'impresa.
⁸ Denominazione dell'impresa per la quale si presenta la dichiarazione.
⁹ Comune, via e numero civico dove ha sede l'impresa.
¹⁰ Segnare con una X la casella che corrisponde al motivo per cui si richiede l'autorizzazione.

al Comune¹¹ di via.....
n.....

attivando un impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderia a ciclo chiuso **costituito da n. macchine di lavaggio a ciclo chiuso**. S'impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e le prescrizioni indicate nel seguente modello B1.

Dichiara che:

- la messa in esercizio dell'impianto è prevista per il giornoda comunicare alla Provincia di Lucca, al Dipartimento ARPAT di Lucca ed al Comune, con un anticipo di almeno 15 giorni;
- che il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e la data di messa a regime dell'impianto è di giorni

Allega¹²:

- scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà attivato l'impianto
- documentazione tecnica
- Piano di gestione dei solventi

Data/..../....

.....¹³

¹¹ Se il trasferimento non è da un Comune ad un altro, si ripeterà, comunque, l'indicazione del Comune di residenza.

¹² Segnare con una X le caselle corrispondenti ai documenti che si allegano.

¹³ Firma del legale rappresentante.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA (coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si presenta la dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale)

1.1. RAGIONE SOCIALE.....

.....
INDIRIZZO.....
.....
COMUNE..... PROVINCIA
.....
C.A.P. TELEFONO

1.2. LEGALE RAPPRESENTANTE

COGNOME E NOME

.....

NATO A

IL

RESIDENTE A

PROVINCIA.....

VIA N°

2. SEDE LEGALE IMPRESA

2.1. RAGIONE

SOCIALE

.....

INDIRIZZO

.....

COMUNE

PROVINCIA

C.A.P. TELEFONO

FAX

Data/...../.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....
.....(timbro e firma)

MODELLO B1

REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie A CICLO CHIUSO

a) CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO

Negli impianti denominati di seguito "macchine lavasecco a ciclo chiuso", possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati.

Non possono essere utilizzate le sostanze vietate dalla legge che tutela l'ozono stratosferico e l'ambiente (L n. 549 del 28/12/93) né le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (D.Lgs. n. 52 del 03/02/1997), cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Il ciclo di lavaggio delle macchine lavasecco comprende queste fasi:

- lavaggio;
- centrifugazione;
- asciugatura;
- deodorizzazione;
- distillazione e recupero solvente,

che devono essere svolte in una macchina a chiusura ermetica, la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò, al termine del ciclo di lavaggio.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso devono avere un ciclo frigorifero capace di fornire le frigorifiche necessarie ad avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene la temperatura deve essere inferiore a -10°C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Le emissioni di solvente devono essere inferiori a 20 grammi di solvente per ogni chilogrammo di prodotto pulito e asciugato.

b) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO

1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione, così come prescritto al punto a).

2) Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso, che comprometta le condizioni operative descritte al punto a), comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario a rimettere in efficienza la macchina stessa.

3) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi prescritto dalla normativa, il gestore deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:

- Il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare che si prende in considerazione, in chilogrammi (A);
- la data di carico o di reintegro e la quantità di solvente caricato o reintegrato, in chilogrammi (B);
- la quantità di prodotto pulito e asciugato, in chilogrammi (C), oppure il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in chilogrammi;
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in chilogrammi (D);
- la quantità di solvente restante nella macchina al termine dell'anno solare che si prende in considerazione, in chilogrammi (E).

4) Il piano di gestione dei solventi consiste nella verifica che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato sia inferiore a 20 grammi per ogni chilogrammo di prodotto pulito o asciugato, secondo la formula che segue:

$$(A+\Sigma B-\Sigma D-E)/(\Sigma C) < 0,020$$

(dove Σ sta per sommatoria dei valori registrati nel corso dell'anno solare considerato)

5) Unitamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione generale, l'impresa effettua la “**stima del piano di gestione dei solventi**” che costituisce una previsione calcolata sulla base dei dati elencati alla successiva lett c) ed espressa in chilogrammi su base annua.

6) La Ditta deve presentare un nuovo piano di gestione dei solventi ogni volta che vi sia una modifica pari o superiore al 25% dell'input/output rispetto al piano di gestione solventi a suo tempo presentato.

7) La Ditta deve conservare presso l'impianto copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente ai fini dell'adesione all'autorizzazione in via generale e la documentazione tecnica di cui ai precedenti punti 3) e 4), tenendola a disposizione degli organismi preposti al controllo.

c) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Compilare lo schema indicando per ciascuna macchina lavasecco installata:

- il tipo di solvente utilizzato;
- il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile;
- il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato;
- il volume del tamburo della macchina lavasecco;

IMPIANTO: _____

Macchina n. Modello	Volume tamburo [m ³]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile [kg]	Quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato [kg]